



## COMUNE DI ANTONIMINA

Città Metropolitana di Reggio Calabria  
C.F. 81000170803 Part. IVA 00245650809 – C/C Post. 12446894  
Tel. n. 0964/312000  
pec: [prot.antonimina@asmepec.it](mailto:prot.antonimina@asmepec.it)

Prot. n° 5721 del 2.12.2020

ORDINANZA n° 40/2020

**Oggetto:** *Ordinanza contingibile e urgente – misure per la prevenzione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Proroga della sospensione delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado sul territorio comunale.*

### IL SINDACO

**VISTI** gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q) e 118 della Costituzione;

**VISTO** l'art. 168 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea;

**VISTO** l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante Istituzione del Servizio sanitario nazionale;

**VISTO** l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

**VISTO** il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, e, in particolare, l'art. 9, paragrafo 2, nonché il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante Codice in materia di protezione dei dati personali;

**VISTE** le misure ed i provvedimenti statali e regionali adottati per fronteggiare l'epidemia epidemiologica da COVID 19;

**VISTA** l'Ordinanza del Presidente FF della Regione Calabria n. 87 del 14/11/2020 avente ad oggetto: "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni inerenti la sospensione, in presenza, delle attività scolastiche di ogni ordine e grado sul territorio regionale;

**PRESO ATTO** del Decreto n. 01383/2020 – prima sezione del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria emesso in data 23/11/2020;

**VISTO** il DPCM 3 novembre 2020;



**VISTA** l'ordinanza Ministero Salute 4 novembre 2020;

**TENUTO CONTO** della necessità di ricorrere al potere contingibili ed urgente, allo scopo di contrastare la diffusione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, adottando misure efficaci di contenimento della propagazione del virus;

**CONSIDERATO** che già in diversi comuni della Regione Calabria e soprattutto in Comuni limitrofi ci sono casi di contagio e che lo stesso viene facilitato con lo spostamento di persone anche da un Comune ad altro, inoltre le indicazioni epidemiologiche sul territorio evidenziano un aumento dei contagi e di decessi da Covid-19;

**RITENUTO** necessario, alla luce delle motivazioni su espresse di dover mantenere lo stato di sospensione delle attività didattiche in presenza, per le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado dal 25 novembre 2020 sino a nuove disposizioni;

**RICHIAMATO** l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000, che recita "in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della comunità locale";

**SENTITO** il parere del Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo "5 martiri" di Gerace;

**CONSIDERATO** il perdurare della diffusione della Pandemia da Covid-19;

**RITENUTO** di dover provvedere in merito al fine di contenere la diffusione del contagio da Covid-19;

**VISTI:**

- il Testo Unico Leggi Sanitarie;
- il D. Lgs 18 agosto 2000 nr. 267 e ss.mm.ii.;
- la Legge 7 Agosto 1990 nr. 241;
- il D. L. n. 19 del 25 marzo 2020;
- le altre disposizioni di legge vigenti in materia;

**VISTA** l'Ordinanza Sindacale n° 36 del 25 novembre u.s.

**ORDINA**

la proroga della sospensione delle attività didattiche in presenza per le Scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale con decorrenza 4 dicembre e fino al 8 dicembre 2020 per i motivi innanzi indicati che si intendono integralmente riportati;

**DISPONE**

che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio comunale, sul sito istituzionale dell'Ente e che venga inoltrata copia dello stesso a:

- ❖ a S.E. il Prefetto di Reggio Calabria,
- ❖ al Comando Stazione Carabinieri di Antonimina (RC);
- ❖ all'Ufficio della Polizia Municipale del Comune di Antonimina (RC);
- ❖ al Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo Statale "5 Martiri" di Gerace (RC).

Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso al TAR entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio del presente provvedimento.

Dalla Residenza Municipale lì, 02.12.2020



**IL SINDACO**  
**Arch. Luciano PELLE**